



DETERMINA AFFIDAMENTO

DETERMINAZIONE del Direttore Generale N. 41 del 28/04/2020

OGGETTO: Procedura di valore superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento del servizio di integrazione della copertura assicurativa RCT-RCO soggetta a regolazione in base al fatturato per un anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Codice CIG: Z982CD4113

- **Premesso** che si rende necessario l'integrazione della copertura assicurativa RCT-RCO per l'attività svolta;
- **Visti gli articoli:**
 - 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
 - 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visto:**
 - lo Statuto di Metro S.r.l.
 - il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
 - il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
 - L'art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
- **Dato atto** che:
 - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- **Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa;
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- **Considerato** che l'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
- **Dato atto** che:
 - È stato affidato allo Studio di Brokeraggio Assicurativo Inser S.p.A. la valutazione delle polizze attualmente attive al fine di individuare i margini di miglioramento delle coperture attuali e le eventuali offerte migliorative presenti su mercato;
 - Lo Studio di Brokeraggio Assicurativo ha effettuato valutazioni sul programma assicurativo attuale e ha verificato che le polizze sottoscritte presentano una struttura adeguata di tutela del rischio, e i massimali assicurati sono sufficientemente capienti a ricomprendere ipotesi di danni per responsabilità
 - Lo Studio di Brokeraggio ha altresì verificato che le garanzie accessorie richieste sono complete e diversamente articolate e che il premio risulta di buona economicità rispetto a situazioni di rischio analoghe, il ricollocamento del rischio comporterebbe infatti non solo maggiori quote di danno carico dell'Ente per effetto di maggiori franchigie e scoperti ma esporre la società ad incrementi di costi per appendici che ampliano le aree assicurate in occasione di eventi;
 - Inoltre la Metro srl ha aderito nel mese di novembre ad un accordo con la CUC sia per il servizio di brokeraggio (la cui decorrenza sarà dalla data di scadenza del contratto in essere) sia per il servizio gare per l'individuazione di polizze assicurative. Tali procedure verranno svolte dalla CUC cumulativamente per le società partecipate. Si auspica infatti che la possibilità di presentarsi sul mercato richiedendo diversi prodotti assicurativi consenta alla CUC e di conseguenza alle partecipate di conseguire dei risparmi considerevoli a parità delle condizioni richieste;

- A seguito del computo del conguaglio relativo al fatturato, ad integrazione di quanto anticipato, si è reso necessario integrare la polizza in relazione al fatturato effettivamente dichiarato;
 - La polizza proposta dalla compagnia assicurativa HDI S.p.A. con sede in via Abruzzi 10, 00187 Roma C.F. e P.I.: 04349061004 risulta essere idonea alla copertura di rischio richiesta;
 - Il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile ad un prezzo congruo;
- **Dato atto** che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
 - che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di consentire una copertura assicurativa tipologia "infortuni cumulativi dipendenti" adeguata;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
- **Dato atto** che l'appalto è stato registrato con CIG Z982CD4113
- **Accertato** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di integrazione della copertura assicurativa tipologia "RCT-RCO" emessa dalla compagnia assicurativa HDI S.p.A. con sede in via Abruzzi 10, 00187 Roma C.F. e P.I. 04349061004;
- 2) di impegnare la spesa di € 10.883,82 esente iva quale adeguamento premio in base al conguaglio relativo alla fatturazione dichiarata;
- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 4) nell'ambito della gestione delle polizze, La Metro srl provvede alla liquidazione dei premi assicurativi al Broker, il quale, in nome e per conto della Metro srl, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare alla Metro le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
- 5) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Il Direttore Generale
(Dott. Mauro Natali)